



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Infortunati in bicicletta sul tragitto casa-lavoro: quando sono indennizzabili

Autore: Maria Monteleone | 30/01/2012



Il lavoratore che subisce un incidente in bicicletta mentre si reca a lavoro ha diritto all'indennizzo solo quando l'incidente è avvenuto su una pista ciclabile o su un tratto non aperto al traffico.

L'INAIL ha recentemente affermato [1] che il lavoratore che subisce un **infortunio in bicicletta**, mentre si reca sul luogo di lavoro, ha diritto a essere **indennizzato** solo se il sinistro è avvenuto su un tragitto "**protetto**", cioè su una pista ciclabile o in zone non aperte al traffico.

L'infortunio subito dal lavoratore lungo il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro, da un luogo di lavoro all'altro, o dal luogo di lavoro al luogo di consumazione dei pasti, è definito "**infortunio in itinere**" ed è risarcito dall'INAIL come se fosse avvenuto sullo stesso luogo di lavoro.

La legge [2] dispone che esso non è indennizzabile se il lavoratore aveva effettuato **deviazioni** o **interruzioni** del normale percorso, non dipendenti dal lavoro e non necessitate.

Dunque, nel caso di infortunio *in itinere* avvenuto in bicicletta, si può ottenere il risarcimento dall'INAIL solo se il ciclista ha percorso tratti stradali **ciclabili**.

Se, invece, l'incidente si è verificato in **tratti aperti alla circolazione di veicoli a motore**, il lavoratore - visto il maggiore **rischio** al quale si è volontariamente esposto -, per poter ricevere l'indennizzo deve provare che l'uso della bicicletta era stato **necessario**.

Lo **stato di necessità**, valutato in base alla **distanza** tra abitazione e luogo di lavoro, può consistere nell'assenza o insufficienza di **mezzi trasporto pubblico** o nell'inidoneità di questi ultimi a garantire al lavoratore di arrivare **in orario** sul posto di lavoro.

A tal proposito l'INAIL ha precisato che il **bike-sharing**, servizio predisposto dalle Pubbliche Amministrazioni per decongestionare il traffico urbano, non può essere considerato mezzo di trasporto pubblico. Pertanto, in caso di infortunio su tale

mezzo, ai fini dell'indennizzabilità, si applica la regola appena vista per le bici.

In sintesi nella nota dell'INAIL si legge che per l'indennizzo degli infortuni in itinere: "non rileva la proprietà del mezzo di trasporto utilizzato, che può appartenere sia al lavoratore che a terzi, quanto, piuttosto, il **controllo** che il lavoratore può esercitare sulla conduzione dello stesso e sulle **condizioni di rischio** collegate alle **scelte di guida** del mezzo".

Note

[1] Nota Protocollo n. 8476 del 7 novembre 2011. **[2]** Art. 12 D. Lgs. N. 38 del 2000.